

## **LINEE GUIDA PER SVOLGERE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

Le manifestazioni temporanee sono manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive, come mostre, concerti, sagre, feste, eventi di varia natura che si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine. Non rientrano in questa definizione l'installazione di giostrine o attrazioni di spettacolo viaggiante e l'attività circense.

Per poter effettuare una manifestazione temporanea va presentata al Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi), **almeno 30 giorni prima della data di inizio manifestazione stessa**, comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività se si tratta di manifestazione non a scopo di lucro o richiesta di autorizzazione per manifestazioni a scopo di lucro.

Per svolgere l'attività i richiedenti devono possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali (requisiti soggettivi) e rispettare le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria (requisiti oggettivi).

Se durante la manifestazione si somministrano alimenti e bevande è necessario presentare apposita documentazione:

- se si tratta di una manifestazione soggetta a comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione temporanea di alimenti e bevande insieme alla documentazione per lo svolgimento della manifestazione;
- se si tratta di una manifestazione soggetta ad autorizzazione presentare, prima dell'inizio della manifestazione, segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Se l'attività svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali.

Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico e se l'occupazione interessa aree stradali e dei marciapiedi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'ordinanza di disciplina della circolazione.

Se si utilizza un palco, pedana o altre strutture è necessario presentare anche il certificato di collaudo e corretto montaggio.

Se sono previste un massimo di 200 persone e ci sono strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico è necessario presentare relazione tecnica redatta e firmata da professionista competente che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente.

Se si presenta domanda di autorizzazione per svolgere la manifestazione e sono previste oltre 200 persone è necessario aver ottenuto o richiedere congiuntamente anche licenza di agibilità (Regio Decreto 18/06/1931, n. 777, art. 80 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"). **Si ricorda che è necessario presentare almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione la domanda di rilascio della licenza di agibilità TULPS al fine di permettere l'invio della documentazione alla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo per gli adempimenti e le verifiche di competenza.**

Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica se in data non anteriore a due anni è già stata rilasciata la licenza di agibilità (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 141).

Fa eccezione il caso in cui la natura dei luoghi degli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

L'attività svolta deve avvenire:

- nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore;
- nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni previste nel Decreto ministeriale 22/11/2022.

La Deliberazione della Giunta regionale 07/10/2014, n. 10/2453 ha introdotto una serie di obblighi in materia di assistenza sanitaria a cui sono sottoposti gli organizzatori di eventi o manifestazioni programmate. In sintesi:

- gli organizzatori, utilizzando la Tabella di cui all'allegato A1 della Deliberazione, devono quantificare il livello di rischio relativo all'evento;
- per gli eventi con rischio molto basso o basso dovranno comunicare ad AREU lo svolgimento dell'evento **almeno 15 giorni prima del suo inizio**. Per quelli con **rischio moderato o elevato la comunicazione dovrà avvenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento** e dovrà essere trasmesso il piano di soccorso sanitario (da redigere con l'assistenza di un'associazione di soccorso sanitario scelta dall'organizzatore). Per quelli con **rischio molto elevato la comunicazione dovrà avvenire almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'evento** e il piano di soccorso sanitario dovrà essere preventivamente validato da AREU.

Occorre inoltre rispettare i requisiti, in termini di "safety", che il Ministero dell'Interno ha stabilito per lo svolgimento di manifestazioni temporanee (Circolare ministeriale 28/07/2017, n. 11001/110(10) come aggiornata dalla Circolare ministeriale 18/07/2018, n. 11001/110/(10), Direttiva ministeriale 19/06/2017, n. 11464 e Circolare ministeriale 07/06/2017, n. 555/OP/0001991/2017/1).

**Chi intende organizzare una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, oltre a chiedere tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere l'evento, deve darne preavviso al questore almeno tre giorni prima della data di inizio (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 18).**

Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso. Se si intende effettuare qualche cambiamento è necessario presentare una nuova comunicazione al Questore nel rispetto dei tempi di legge.